LA SUULA NAZIONALE

organo ufficiale della CISNAL SCUOLA

STATO GIURIDICO

Un pugno di mosche?

Con la seduta dell'8 marzo, la commissione P.I. del Senato ha terminato l'esame — in sede referente — dello « stato giuridico » del personale della scuola.

Molte le modifiche apportate (meglio, diremo, proposte) al testo approvato dalla Camera dei Deputati

Pubblicheremo, in comparazione, i due testi: e ne commenteremo quelle parti che non consideriamo in questa sede.

Desideriamo per ora fermare la nostra attenzione sugli argomenti economici che hanno trovato spazio nel testo rielaborato: la liquidazione provvisoria della pensione; la indennità di funzione; l'aumento dello stipendio base.

Un articolo aggiuntivo al disegno di legge prevede, per coloro che saranno collocati a riposo a partire dal 1º ottobre 1973, l'immediata corresponsione, quale anticipo sulla definitiva liquidazione della pensione, di un assegno pari all'80 per cento del trattamento pensionabile in godimento all'atto del collocamento a riposo.

Siamo favorevoli a tale disposizione: e ciò in attesa del 100 per cento.

Al collega in pensione — abbiamo detto e ripetuto mille volte — deve essere corrisposta l'intera pensione, cui ha diritto, fin dal primo giorno di quiescenza. La pubblica amministrazione deve organizzarsi (e in tempi di calcolatori e cervelli elettronici ciò è possibile) perché sia raggiunta la meta: in pensione col libretto.

Ed eccoci agli esoneri sindacali. Dobbiamo riconoscere che le proposte avanzate ed accolte hanno migliorato la posizione del personale della scuola che fruisce di esonero sindacale (art. 15 del D.D. L.). Anche a questo personale, infatti, viene riconosciuto il diritto alla corresponsione della indennità della funzione docente (e di direzione): indennità comunque che, in forza dell'ultimo comma dell'articolo 3, dovrebbe essere mantenuta (per tutto il personale docente e direttivo) anche dopo la approvazione dello « stato giuridi-

Ma il capolavoro (!) della commissione è il nuovo testo del secondo comma del famoso art. 3 (divenuto articolo « aggiuntivo » che dovrebbe trovare posto tra le « disposizioni transitorie e finali » del testo di legge).

Tra le offerte del Governo (assegno medio mensile accessorio non pensionabile: di lire 20.000 dal 1º gennaio 1974; di lire 35.000 per il 1975; nulla è previsto per il tempo successivo al 31 dicembre 1975) e le richieste dei sindacati autonomi e confederali (aumento medio mensile pensionabile: di lire 40.000 dal 1º gennaio 1973; di lire 70.000 dal 1º gennaio 1974), la commissione P.I. del Senato, su proposta del democristiano senatore Spigaroli, ha approvato un testo che, se diverrà legge, finirà col farci trovare con un bel pugno di mosche in mano.

L'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Spigaroli (in sostituzione,

ripetiamo, del secondo comma dell'art. 3 del disegno di legge) dovrà
prevedere la corresponsione, al
personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, di un trattamento accessorio pensionabile, la
cui misura, in ogni caso, dovrà essere non inferiore, e la decorrenza
non diversa da quelle che saranno
stabilite per i dipendenti civili dello Stato ai parametri corrispondenti.

Quale il significato di tali parole dal colore un po' oscuro?

Quale la « misura » di tale trattamento (ancora) accessorio (anche se) pensionabile? Non si conosce.

Quale la « decorrenza » di esso? Non è nota.

Allo stato, la interpretazione ottimistica di tale norma, condurrebbe — identificando il « trattamento accessorio » previsto per il personale della scuola con la « indennità perequativa » richiesta da alcuni sindacati per il « personale civile » dello Stato — al sorprendente risultato di concedere al personale della scuola il grado di rivalutazione dei parametri a suo tempo richiesto dalla CISNAL-Scuola...! (non ci riferiamo, ovviamente, allo « stipendio unico »).

Ecco infatti alcune cifre attorno alle quali si svolgono in questi giorni le trattative (non facili) tra i sindacati dei dipendenti civili e il Governo:

- parametro 165: da lire 1.212.750 a lire 2.150.000;
- parametro 307: da lire 2.256.450
- a lire 3.250.000;
- parametro 387: da lire 2.844.450 a lire 3.900.000;
- parametro 426: da lire 3.131.100
 a lire 4.400.000.

L'aumento dello stipendio base si aggirerebbe, in media, attorno alle 100 mila lire mensili...!

Ma come prestar fede a « rivoluzioni » del genere quando consideriamo:

— i limiti finanziari imposti dal Governo (circa 600 miliardi in tre anni) codificati nel testo dell'art. 3 approvato dalla Camera e sostanzialmente confermati dallo stesso ministro nel corso dell'ultima udien-

za concessaci;

— il fatto che in sede di commissione, lo stesso rappresentante del Governo (on. Maria Cocco) si è astenuto da esprimere giudizi sull'emendamento Spigaroli in quanto — a suo dire — ne doveva verificare le consequenze sia norma-

tive sia finanziarie;

— il fatto che sia stato respinto
un emendamento diretto a fissare
ad un ammontare « non inferiore
a 40 mila lire mensili » l'acconto
pensionabile sui futuri miglioramenti?

Ma soprattutto, come si può accettare — per la disciplina dell'argomento più scottante dell'intero « stato giuridico » — una pura e semplice norma di rinvio ad una norma (quella relativa ai dipendenti civili dello Stato) che al momento non esiste neppure sotto forma di accordo sindacale?

Ci si chiede un rinvio: a che co-

sa? al nulla?

Che cosa ne è stato — a pro-

posito di rinvii e di impegni — dell'allora solenne impegno del Governo (giugno 1969) per il mantenimento dei rapporti (con i dipendenti civili dello Stato) fissati dalla legge 831/1961?

Il democristiano senatore Spigaroli — molto accreditato, a quanto personalmente ci risulta, ad alto
livello — vuole veramente farsi
promotore di un riassetto retributivo appena dignitoso per il personale della scuola (anche se ancora
lontano dalle nostre vedute che rifiutano la pluralità parametrica a
parità di funzione)?

Traduca in cifre (gliele abbiamo più sopra indicate) le generiche promesse della norma proposta, ed integri la stessa con una clausola di adeguamento automatico (l'abbiamo compresa nel testo da noi proposto per l'art. 3). Ed, inoltre, impegni la sua personalità politica — molto accreditata, ripetiamo, ad alto livello — per la approvazione di un tale articolo aggiuntivo.

Solo allora saremmo certi non trattarsi della solita turlupinatura. Ed ecco perché, neppure ponendoci sul piano delle soluzioni temporanee (diverse da quelle da noi considerate definitive), ci sentiamo di condividere l'ottimismo espresso dagli altri sindacati della scuola.

Non vogliamo, ancora una volta, restare col tradizionale pugno di mosche.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Del latino

Il problema dell'insegnamento del latino nella Scuola Media, che sembrava definitivamente risolto in senso negativo con l'approvazione e con l'andata in vigore della legge 1859 del 31 dicembre 1962, è invece risorto (insperatamente per noi) con le dichiarazioni programmatiche che il nuovo Ministro della P.I. on. Oscar Luigi Scalfaro fece davanti alla VIIIa Commissione della Camera nella seduta del 1º agosto del-l'anno scorso. Nel leggere quelle dichiarazioni con le quali si preannunciavano le intenzioni del Ministro di introdurre al più presto l'obbligatorietà del "latino", il Sisme-Cisnal diramò allora il seguente comunicato:

"I dirigenti nazionali della Cisnal-Scuola, in relazione all'intendimento manifestato dal Ministro della P.I. on. Oscar Luigi Scalfaro di ripristinare lo studio della lingua latina nella scuola media, esprimono la loro soddisfazione in quanto vedono seriamente considerato uno dei punti qualificanti della loro battaglia per la riforma della Scuola Media.

Nelle numerose assemblee svolte la Cisnal-Scuola ha sempre difeso il latino per tutti nella scuola dell'obbligo e riaffermato l'alto valore morale, educativo e formativo di questa disciplina, la quale si colloca, fra le altre, come l'unica capace di riportare nella Scuola Italiana i valori della cultura tradizionale, attualmente ignorati ».

In questo breve comunicato so-

no chiaramente indicate le ragioni ideali, che hanno spinto la nostra parte (Sindacati, Parlamentari, quotidiani e periodici) a insorgere contro l'ibrido compromesso per la creazione di una nuova Scuola Media, che fin dal 1961 si profilava fra gli acquiescenti democristiani e il social-comunista on. Codignola.

Noi ci battevamo, come ci battiamo oggi, per una Scuola seria, selettiva, ispirata alla più pura tradizione umanistica.

Ma tradizione umanistica e soprattutto Scuola selettiva sono, secondo Codignola e compagni, termini retorici, peggio ancora, reazionari. Il latino — essi hanno affermato e continuano ad affermare — è una materia aristocratica, difficile, che crea disuguaglianze e conseguenti situazioni di privilegio fra gli alunni.

E' facile rispondere che nessuna disposizione legislativa può distruggere le disuguaglianze intellettuali dei bambini; ma non c'è peggior sordo di chi non **vuol** sentire...

Poco curandoci degli pseudosordi, noi abbiamo mantenuto il nostro impegno, senza meravigliarci troppo del mancato consenso delle altre organizzazioni sindacali, confederali ed autonome. Siamo ormai abituati a trovarci isolati, ogni qualvolta siamo costretti a prendere, nell'interesse della Scuola Italiana, posizione contro tesi sostenute dall'Estrema Sinistra ed accettate supinamente dai cosiddetti indipendenti.

Per questo abbiamo salutato con entusiasmo le parole pronunziate dall'on. Scalfaro in Commissione il 1º agosto e commentato posteriormente con un certo disappunto le notizie contraddittorie pubblicate da qualche giornale. Oggi ritorniamo sul'argomento con rinnovata fiducia, dopo che il Ministro, nel cordiale colloquio accordato ai dirigenti della Cisnal-Scuola il 1º febbraio u.s., ci ha assicurato che egli non ha minimamente accantonato le sue prime intenzioni.

Per l'introduzione della obbligatorietà delle applicazioni tecniche
e dell'educazione musicale, egli
prevede che il provvedimento che
verrà proposto non incontrerà
grandi difficoltà ad essere approvato. Per il latino ha già nomimato una Commissione di Studio,
formata da esperti di alto valore,
chiamata a pronunziarsi sui programmi del latino, come viene attualmente insegnato (o quasi) nella Scuola Media e sui metodi di tale insegnamento.

Mi pare che risulti abbastanza chiaro che il nostro vivo interessamento per il ripristino dell'insegnamento della lingua di Virgilio e di Cicerone sia determinato non tanto dalla nostra convinzione che esso avrà dei benefici risultati immediati per la formazione culturale degli allievi e per la graduale ripercussione sula loro capacità ad esprimersi in un italiano sempre più corretto, ma anche e specialmente dalla nostra certezza che esso darà una preparazione più completa a quan-

(continua a pag. 4)

Paride De Bella

La riforma della Scuola

Il segretario nazionale del SISME-CISNAL, prof. Giuseppe Ciammaruconi, presa conoscenza dell'articolato di legge delega che il Governo ha intenzione di presentare al Parlamento per la riforma della scuola media superiore, ha dato incarico al prof. Antonio Fede, membro della Giunta Nazionale, affinché predisponga un piano idoneo ad elaborare le tesi del nostro sindacato sull'importante problema.

Si è quindi costituito un gruppo di lavoro di cui per il momento fanno parte: il prof. Primo Siena, il sen. Carmelo Dinaro, l'on. Antonio Grilli, il prof. Domenico Presti, il prof. Mario Englen, il prof. Spartaco Biliotti.

La prima riunione si tiene oggi a Roma. In essa è all'ordine del giorno il motivo della nostra opposizione alla scuola media superiore unificata, nonché la maggiore efficienza ed il maggior valore culturale della diversificazione degli studi.

Nelle successive riunioni si svilupperanno i temi del biennio comune, l'impostazione umanistica della cultura di base ed i problemi del « raccordo » del suddetto biennio con la scuola dell'obbligo e con una auspicabile « scuola politecnica del lavoro ».

Il gruppo di lavoro affronterà quindi il meccanismo del progetto governativo soprattutto per ciò che riguarda le così dette aree opzionali, i distretti educativi, la « democrazia » nella scuola, la gestione di essa.

Particolare attenzione sarà anche prestata alla partecipazione studentesca per proporre una definitiva sua regolamentazione idonea a mettere fine al disordine e alla violenza.

Sarà in conclusione elaborato un documento completo che costituirà la base di discussione per i gruppi parlamentari che affiancano il SISME-CISNAL.

Disposizioni ufficiali

SCUOLA ELEMENTARE

Incarichi e Supplenze 1973-74

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GE-

NERALE

II Ministero autorizza le SS.VV., anche per l'anno scolastico 1973-74, a concedere agli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale assegnazioni provvisorie di sede nell'ambito della provincia e da una ad altra provincia, nei limiti e nei modi previsti dalla presente Ordinanza.

A tal fine le SS.VV. vorranno disporre che, in data 21 maggio 1973, le norme che seguono siano pubblicate nell'albo del Provveditorato agli studi, degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche.

1) Possono chiedere l'assegnazione provvisoria di sede:

a) gli insegnanti elementari di cui alle lettere a), b), e c), dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 345 del 14 dicembre 1972, prot. n. 8325/30 ai quali in occasione dei trasferimenti magistrali non sia stato possibile assegnare il comune richiesto per ricostituire il nucleo familiare.

b) gli insegnanti elementari che cessando con il 30 settembre 1973 da assegnazione quinquennale di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, desiderano riunirsi ai familiari residenti da almeno tre mesi, alla data della presente Ordinanza, in provincia diversa da quella di titolarità.

Tanto si dispone per il fatto che gli insegnanti in parola non hanno potuto presentare domanda di trasferimento in provincia diversa da quella di titolarità.

Gli insegnanti predetti debbono produtte unitamente alla domanda di con diversa da quella di titolarità.

provincia diversa da quena di titolarità.

Gli insegnanti predetti debbono produrre, unitamente alla domanda di assegnazione provvisoria, il certificato dal
quale risulti che i familiari risiedono
nella provincia richiesta dalla anzidetta
data e ogni altro documento e titolo
occorrente per l'attribuzione dei punti
di cui alla unita tabella e per stabilire
ia precedenza nei casi di ex equo (certificato attestante lo stato di famiglia,
certificato attestante il servizio di ruolo e non di ruolo e certificato di nascita).

I suddetti insegnanti concorrono, ov-viamente, alle assegnazioni provvisorie unitamente agli altri insegnanti di cui alla presente Ordinanza. Restano saivi i provvedimenti da adot-tare per l'assegnazione della sede, de-finitiva o provvisoria, nella provincia di titolarità.

restano savil i provvedimenti da adottare per l'assegnazione della sede, de finitiva o provvisoria, nella provincia di titolarità.

c) gli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale che abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento da una ad altra provincia e gli insegnanti che nell'ambito della provincia di titolarità non abbiano ottenuto il trasferimento nel comune richiesto per ricostiture il nucleo familiare;
d) gli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale che, pur non avendo chiesto il trasferimento, siano familiari di dipendenti dello Stato o di Ente pubblico trasferiti di ufficio in data successiva al termine per la presentazione delle domande di trasferimento, ma comunque entro il 10 agosto 1973: in tali casi le domande di assegnazione provvisoria, prodotte in carta semplice, e i titoli dei quali si chiede la valutazione, devono pervenire al Provveditore agli studi della provincia di titolarità entro il 3 settembre. Per l'attribuzione al predetti insegnanti del punteggio previsto dal n. 1) del 1 cpv. della tabella di valutazione (punti 25), è necessaria e sufficiente la presentazione del certificato dal quale risultà il trasferimento del familiare. Per stabilire la precedenza nei casi di ex-equo dovranno essere presentati i documenti a tal fine occorrenti (certificato attestante il servizio scolastico di ruolo e non di ruolo posseduto e certificato attestante il servizio scolastico di ruolo e non di ruolo posseduto e certificato del tettero di deveno allegra alla demenda.

di nascita).

Gli insegnanti di cui alla precedente lettera d) devono allegare alla domanda una dichiarazione dell'Ente dal quale il familiare dipende, che attesti esplicitamente che la nuova sede gli è stata assegnata per motivi di servizio, indipendentemente dalle sue aspirazioni.
L'insegnante che abbia ottenuto

pendentemente dalle sue aspirazioni.

L'insegnante che abbia ottenuto il trasferimento in scuola speciale o in classi differenziali non può chiedere la assegnazione provvisoria per la durata del quinquennio di permanenza di cui al 6º comma dell'art. 20 dell'O.M. 345 (prot. 8325/30) del 14 dicembre 1972, se non, rispettivamente, per scuole speciali del medesimo tipo o per classi differenziali.

L'inchiedenti debbono documentare la

I richiedenti debbono documentare la necessità di riuntrsi: al contuge, al ge-nitori o ai figli, per i vedovi e per gli insegnanti che, divorziati o separati giuinsegnanti che, divorziati o separati giu-dizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o, essendo in attesa di decisione definitiva di sepa-razione, abbiano ricevuto i figli in af-fidamento, o, comunque, in mancanza di coniuge; ai genitori o ai fratelli orfani minori o maggiori minorati o inabili ad ogni proficuo lavoro i quali non abbiano altri fratelli maggioranzi di coniuge; ai genitori o ai fratelli orfani minori o maggiori minorati o imabili ad ogni proficuo lavoro i quali non abbiano altri fratelli maggiorenni con essi coabitanti, per i celibi, le nubili i vedovi senza figli e gli insegnanti senza figli divorziati o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale.

In via subordinata può essere chiesto l'avvicinamento.

l'avvicinamento.

l'avvicinamento.

Gli insegnanti possono chiedere l'assegnazione provvisoria nella sola provincia ove abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento. Gli insegnanti di cui alla lett. a) hanno titolo ad otteneta l'assegnazione provvisoria con precedenza solo per il comune nel qua-le erano titolari.

Non sono ammesse domande di assegnazione provvisoria nell'ambito del medesimo comune. Per gli insegnanti che siano già titolari nel comune e che non siano stati spostati nel movimento di sistemazione, (1) qualora concorrano validi, particolari motivi familiari o, in secondo luogo, evidenti difficoltà di raggiungere la sede di titolarità, potrà dalle SS. VV. essere concesso lo spostamento a plesso più agevolmente raggiungibile, prima di procedere alle assegnazioni provvisorie di sede.

2) Presentazione delle domande

Le domande di assegnazione provvi-soria nell'ambito della provincia, re-datte in carta semplice, devono pervenire al Provveditore agli studi entro il 10 luglio 1973 (2). Quelle per altra provincia devono essere indirizzate al corrispondente Provveditore agli studi per il tramite del proprio Provveditore, al quale debbono pervenire entro la medesima data desima data.

desima data.

Gli insegnanti, oltre al comune richiesto per riunirsi al nucleo l'amiliare, possono indicare, in rigoroso ordine di preferenza, fino ad un massimo di altri 29 comuni, ai fini dell'avvicinamento.

Ove risulti indicato un comune senza specificazione di plessi, la richiesta si intende formulata per tutti i plessi di quel comune.

quel comune.

(1) compresi gli insegnanti indicati sot-to la lettera a) del paragrafo 1 della presente Ordinanza, i quali non abbiano ottenuto il primo comune richiesto.

presente Ordinanza, i quali non abbiano ottenuto il primo comune richiesto.

(2) per gli insegnanti di cui alla lett. c) del paragrafo 1 la data è quella indicata nella lettera medesima.
Qualora la richiesta riguardi un numero limitato di plessi di un comune, i plessi stessi devono essere indicati in rigoroso ordine di preferenza.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti indicati al paragrafo 1—, quelli comprovanti il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.

E' ammesso fare preciso riferimento alla documentazione già allegata alla domanda di trasferimento.

L'accertamento dell'anzianità complessiva del servizio e dell'età dei richiedenti, ove occorra, è effettuato d'ufficio dal Provveditore agli studi della provincia richiesta sulla base della documentazione a suo tempo allegata alla domanda di trasferimento e, per gli insegnanti di cui alla lett. c) del paragrafo 1—, sulla base della documentazione allegata alla domanda di cui alla lett. c) del paragrafo 1—, sulla base della documentazione nelegata alla domanda di assegnazione provvisoria.

3) Adempimenti del Provveditore agli

3) Adempimenti del Provveditore agli

studi Il Provveditore, respinte le domande Il Provveditore, respinte le domande prodotte da insegnanti che, ai sensi delle norme di cui al paragrafo 1— non hanno titolo o che siano pervenute oltre il 10 luglio 1973 o alle quali non risultino allegati i documenti di cui al V capoverso del paragrafo 2— o prive del preciso riferimento di cui al VI capoverso dello stesso paragrafo 2—, trasmette ai Provveditori competenti le domande presentate per altra provincia. mande presentate per altra provincia, corredandole dei dati di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 2—, entro il 20 luglio 1973.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE NI LA PROVINCIA DI TITOLARITA

4 — Il Provveditore procede anzitutto all'attribuzione del punteggio in base all'annessa tabella e compila la graduatoria degli insegnanti che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nella propria

provincia.

A parità di punteggio la preferenza è determinata in primo luogo dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli, in secondo luogo dell'anzianità complessiva del servizio scolastico di ruolo e non di ruolo qualificato almeno "buono" ed in "terzo luogo dall'età.

La graduatoria contenente, a fianco del porre di ciscum insegnante l'indi-

del nome di ciascun insegnante, l'indi-cazione del punteggio complessivo attri buito e lella anzianità di servizio pos-seduta al 30 settembre 1972 è pubblicata all'albo dell'ufficio scolastico entro il 31 luglio 1973. E' fatto salvo l'even-tuale successivo inserimento nella gra-duatoria degli insegnanti di cui alla lett. c) del paragrafo n. I.

5 — Entro cinque giorni dalla pubbli-cazione della graduatoria gli insegnanti possono presentare la loro osservazioni al Provveditore, il quale decide in metrasmette immediatamente — dopo averla pubblicata all'albo — una copia della graduatoria definitiva al Ministero.

6 — Le assegnazioni provvisorie di sede nell'ambito della medesima provincia sono disposte entro il 6 settembre 1973.

no disposte entro il 6 settembre 1973, dopo il compimento delle operazioni relative all'immissione nel ruolo norma-le degli insegnanti del ruolo in sopran-numero (artt. 5 e 6 della legge 27 no-vembre 1954, n. 1170), nel limite nu-

a) dei posti vacanti nel comune ca poluogo (compresi quelli non conferibili in sede di movimento magistrale), esclusi quelli indicati nel successivo paragra-

b) dei posti rimasti vacanti nei cob) dei posti rimasti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo, esclusi quelli indicati nel successivo paragrafo 8—.
Non sono da considerare disponibili
per le assegnazioni provvisorie i posti
istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge
24 settembre 1971, n. 820.
L'assegnazione della sede può essere
disposta per qualsiasi plesso del comune
richiesto ove esistano posti vacanti o

richiesto ove esistano posti vacanti o che, comunque, si presume rimangano disponibili per tutta la durata dell'anno scolastico, fermo restando quanto stabilito al 30 e 40 capoverso del para-

Assegnate le sedi, il Provveditore agli studi, entro la medesima data del 6 settembre, dispone — per un numero non superiore a quello dei posti lasciati li-beri dagli insegnanti che hanno otteperi dagli insegnanti che hanno otte-nuto l'assegnazione provvisoria ai sensi del 1. capoverso — altre assegnazioni provvisorie ad integrazione del movimen-to precedente. Per l'assegnazione della sede, ovviamente, si osserva quanto di-sposto dal 3º capoverso del precedente paragrafo.

sposto dal 3º capoverso del precedente paragrafo.

Gli insegnanti compresi nella graduatoria, che nell'ultimo quinquennio siano stati trasferiti d'ufficio, per soppressione di posto, ad altro comune, dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazioni provvisorie di sede degli insegnanti di cui alla lettera a) del paragrafo lº per il comune già di titolarità hanno la precedenza sugli altri aspiranti nella assegnazione provvisoria delle sedi relative al comune nel quale il posto fu soppresso.

Il Provveditore, qualora non possa

Il Provveditore, qualora non possa assegnare l'insegnante al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, lo assegna ad uno dei comuni indicati in ordine preferenziale per l'avvicinamento. E' evidente che in tali casi il punteggio da attribuire è quello previsto per l'av-

vicinamento.

Entro la medesima data del 6 settembre 1973, il Provveditore pubblica all'albo dell'ufficio scolastico provinciale l'elenco degli insegnanti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria, indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo conseguito, l'anzianità di ruolo e non di ruolo e l'età, quando sia necessario, e la sede assegnata.

Una copia dei predetti elenchi sarà subito trasmessa ai Ministero.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE UNA AD ALTRA PROVINCIA

UNA AD ALTRA PROVINCIA

7) Ciascun Provveditore agli studi, ricevute le domande trasmessegli ai sensi del paragrafo 3—, provvede anzitutto ad accertare l'esistenza dei requisiti valutabili e ad assegnare il relativo punteggio in base all'annessa tabella; compila quindi una graduatoria generale comprendente tutti gli aspiranti titolari in altre provincie che hanno chiesto la assegnazione provvisoria nella provincia da lui amministrata.

A parità di punteggio si applicano le norme di cui al 2º comma del precedente paragrafo 4—.

La graduatoria, con l'indicazione dei

dente paragrato 4—.

La graduatoria, con l'indicazione dei dati previsti dal 3º comma del suindicato paragrato 4—, è pubblicata all'albo dell'ufficio scolastico provinciale entro il 5 agosto 1973. E' fatto salvo l'even-

dell'ullicio scolastico provinciale entro il 5 agosto 1973. E' fatto salvo l'eventuale successivo inserimento nella graduatoria degli insegnanti di cui alla lett. c) del paragrafo 1—.

In calce alla graduatoria sarà annotata esplicita riserva in tal senso.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli insegnanti possono presentare le loro osservazioni direttamente al Provveditore agli studi, il quale decide in merito entro i cinque giorni feriali successivi e trasmette immediatamente — dopo averla pubblicata all'albo — una copia della graduatoria definitiva al Ministero.

8) Le assegnazioni provvisorie da una ad altra provincia vengono disposte dopo che sono state effettuate le operazioni indicate al paragrafo 6; in ogni caso entro il 13 settembre 1973. Vengono disposte nel limite numerico:

a) dei posti rimasti liberi perché i

a) dei posti rimasti liberi perché i titolari ottengono l'assegnazione provvi-

titolari ottengono l'assegnazione provvisoria in altra provincia;

b) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo per effetto di nuove assegnazioni di insegnanti elementari disposte in applicazione degli artt. 2, 4 e 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite dei due terzi dei posti medesimi da accantonare per il futuro concorso magistrale;
c) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo delle province delle

comune capoluogo delle province delle Regioni a statuto speciale per effetto di nuove assegnazioni di insegnanti elemen-tari disposte in applicazione dell'art. 3 tari disposte in applicazione dell'art. 3 della legge 2-12-1967 n. 1213, nel limite di due terzi dei posti medesimi da ac-cantonare per il futuro concorso magi-

d) dei posti che risultino vacanti in applicazione dei citati articoli della leg-ge 1213 nei comuni diversi dal capo-luogo, nel limite del quarto dei posti medesimi da accantonare per il futuro mo-vimento magistrale;

e) dei posti disponibili nel comune

capoluogo e nei comuni diversi in con-seguenza dei provvedimenti disposti ai sensi delle leggi richiamate dall'art. 9 della gia citata legge 1213, e per effetto di comandi sindacali di insegnanti ele-

f) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo per effetto del passag-gio di insegnanti elementari nei ruoli del personale docente della scuola media, ai

sensi delle leggi vigenti in materia; g) dei posti che risultino vacanti nei comuni diversi dal capoluogo nel limite del quarto dei posti medesimi da accan-tonare per il futuro movimento magiter quarto del posti medesimi di accari-tonare per il futuro movimento magi-strale per effetto del passaggio di in-segnanti elementari nei ruoli del perso-nale docente della scuola media, ai sensi della legge 6 novembre 1972, n. 660; i) dei posti che risultino disponibili alla data stabilita per il movimento della escenzazioni provizioni per effetto.

alla data stabilita per il movimento delle assegnazioni provvisorie per effetto di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli insegnanti elementari nella scuola media ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Non sono da considerare disponibili per le assegnazioni provvisorie i posti istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

L'assegnazione di sede puo essere di-sposta per qualsiasi piesso del comune di destinazione dove esistano posti va-canti o che, somunque, si presume rimangono disponibili per tutta la durata dell'anno scolastico, fermo restando quan-to stabilito al 3º e 4º capoverso del paragrafo 2—. paragrafo 2-.
Il Provveditore, qualora non possa as-

segnare l'insegnante al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, lo assegna ad uno dei comuni indicati in ordine preferenziale per l'avvicinamento. E' evidente che in tali casi il punteggio da attribuire è quello previsto per l'avvicinamento. l'avvicinamento

9) Ogni Provveditore da immediata comunicazione delle assegnazioni provvisorie concesse nella propria provincia ai Provveditori agli studi delle province nelle quali gli insegnanti sono titolari. Si richiama l'attenzione delle SS.VV.

Si richiama l'attenzione delle SS.VV. sulla necessità di provvedere con la massima sollecitudine a tale adempimento affinché, in analogia a quanto si verifica nel normale movimento magistrale, ciascun Provveditore possa subito utilizzare le sedi che si rendono disponibili nella propria provincia, per procedere, secondo l'ordine della graduatoria, ad ulteriori assegnazioni provvisorie da altre province.

province.

10) Entro il 13 settembre 1973 ogni Provveditore pubblica gli elenchi degli insegnanti di altre province che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nella provincia da lui amministrata, indicando, a fianco di ciascun nome, il punteggio complessivo riportato, la provincia di provenienza e, quando necessario, l'anzianità di ruolo e non di ruolo e l'eta.

Una copia dei predetti elenchi sarà subite trasmessa al Ministero.

11) I posti rimasti disponibili e quelli che si rendono comunque vacanti successivamente alle operazioni di assegnazione provvisoria di sede devono essere assegnati nell'ordine agli insegnanti del assegnati nell'ordine agli insegnanti dei ruolo soprannumerario, agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato e non licenziabili e infine agli insegnanti non di ruolo che ne abbiano titolo ai sensi dell'O.M. sugli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1973-74.

12) Durata delle assegnazioni provvi-

Le assegnazioni provvisore avranno durana limitata all'anno scolastico 1973-74. Con l'occasione si ricorda che tutte le assegnazioni provvisorie per l'anno sco-lattico 1972-73 cessano il 30 settembre

NORMA TRANSITORIA

Fermo restando che il movimento delle assegnazioni provvisorie verrà effettuato distintamente dai Provveditori agli studi delle province di Campobasso e il Isernia, limitatamente all'anno scolastico 1973-74, i suddetti Provveditori opereranno, nei confronti degli insegnanti provenienti rispettivamente dalla provincia di Isernia e da quella di Campobasso come se le relative domande fossero state prodotte da maestri della propria provincia.

IL MINISTRO

TABELLA DI VALUTAZIONE MOTIVI DI FAMIGLIA

1) Riunione:

ai genitori o ai figli, per i vedovi e

per gli insegnanti che, divorziati o se-parati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o, essendo in attesa di decisione defini-tiva di separazione, abbiano ricevuto i figli in affidamento, o, cimunque, in mancanza di coniuge; ai genitori o ai fratelli orfani minori o maggiori minorati o inalili ed coni

o maggiori minorati o inabili ad ogni proficuo lavoro i quali non abbiano altri fratelli maggiorenni con essi coabitanti, per i celibi, le nubili, i vedovi senza figli e gli insegnanti senza figli divorziati o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal

eventuale correzione.

2) Se l'insegnante ha figli che frequentano istituti scolastici di istruzione secondaria di I o II grado o universitari esistenti nel comune richiesto e non in quello di titolarità... punti 8

3) Se l'insegnante ha figli minorati fisici psichici o sensoriali che possono essere assistiti soltanto nel domune richiesto, come da certificazione rilasciata dall'Istituto che li ha in cura, il quale deve altresi dichiarare che la cura ha carattere di continuità... punti 8

4) Vedovi e vedove di guerra e di

4) Vedovi e vedove di guerra e di caduti per servizio, che non abbiano contratto nuovo matrimonio, con figli minori punti 12 5) Vedovi e vedove che non abbiano contratto nuovo matrimonio, con figli

ninori punti 6 Per i religiosi le esigenze familiari van-lo riferite alla comunità di apparte-

nenza.

Con la dizione «figli" si fa riferimento anche ai figli legittimati, agli adottati, agli affiiati ed ai figliastri.

Ai figli minori sono assimilati i figli studenti universitari a carico fino al

studenti universitari a carico fino al 26º anno di età.

I punti di cui ai numeri 2 e 3, nonche quelli di cui ai numeri 4 o 5 sono
cumulabili con quelli di cui al numero 1.

I punti di cui al numero 4 non sono
cumulabili con quelli di cui al numero 5.

I punti di cui ai numeri 2 e 3 sono attribuiti, se documentati, anche se l'interessato non abbia documentato la riunione o l'avvicinamento di cui al numero 1.

EDUCAZIONE FISICA

Trasferimenti personale ausiliario

Circolare del 16 febbraio 1973 Prot. N. 859

Per unicità di indirizzo, si recepisce integralmente la C.M. n. 29 Prot. n. 550/10 del 31 gennaio 1973 - diramata a cura della Direzione Generale della istruzione Secondaria di 1º Grado - re-lativa ai trasferimenti, a domanda, del personale non insegnante di ruolo della lativa ai trasferimenti, a domanda, del personale non insegnante di ruolo della Scuola Media per l'anno scolastico 1973

Le SS.LL. sono pregate di voler in-formare i Presidi delle Scuole Medie di 1º Grado e dei Licei-Ginnasi che anche per i trasferimenti a domanda, del personale di ruolo della carriera ausiliaria addetto ai servizi di educazione fisica dovranno essere osservati i termini e le modalità fissate dalla citata circolare. Le domande degli aspiranti al tra-

sterimento dovranno essere trasmesse, tramite i Capi d'Istituto, direttamente a questo Ministero - Ispettorato per la Educazione Fisica e Sportiva - Piazza Marconi, 25 - Roma - Eur.

Marconi, 25 - Roma - Eur.

In particolare, gli interessati dovranno
produrre la necessaria documentazione,
tenendo conto delle indicazioni e note
esplicative che si uniscono alla presente.
p. IL MINISTRO
Fito Cocco

AVVERTENZE

1) Per i figli maggiorenni la valutazione sarà data se risulti che siano a carico dell'interessato, siano iscritti a corsi universitari e non abbiano superato il 26º anno di eta;

2) Per l'istruzione dei figli il puneggio è attribuito solo per le sedi love rigulitico.

teggio è attribuito solo per le sedi dove risultino i tipi di scuole frequen-tate dai figli stessi nell'anno scola-stico in cui si chiede il trasferimento, sempreché detti tipi di scuole non esi-

stano nella sede di titolarità degli in-

teressati;
3) Per la documentazione dei titoli
3) Per la documentazione dei titoli supplementari le certificazioni de essere rilasciate dalle competenti à e non saranno ritenute valide le chiarazioni degli interessati né gli atti

Lo stato di famiglia è sufficiente comprovare la residenza e la con-nza del nucleo familiare con gli

interessati;
5) La valutazione dei titoli, in ogni caso, verrà effettuata sulla base della documentazione che gli interessati avranno prodotta unitamente alla domanda, no prodotta unitamente alla domanda, presentata entro i prescritti termini; 6) Il certificato di servizio di ruolo, rilasciato dal competente Capo d'Istituto, deve riportare la qualifica riportata in ciascun anno e gli estremi delle eventuali punizioni disciplinari definitive e non condonate:

condonate; Sullo stato di famiglia e sul cer-T) Suilo stato ul l'amigna e sui etificato di residenza dei familiari, pena la non valutazione, deve essere espressamente indicata la data dalla quale i familiari stessi risultano residenti nel comune richiesto dall'aspirante al tra-

sferimento; 8) Atto di notorietà attestante che

8) Atto di notorica attestante che le persone di famiglia, cui si chiede di riunirsi, siano inabili al lavoro e non possono allontanarsi dalla propria residenza, precisando se gli stessi, totalmente o parzialmente, siano a carico dell'aspirante al trasferimento, tenuto per legge alla somministrazione deeli alimenti:

degli alimenti;
9) Le richieste generiche, espresse
con la dizione "qualsiasi sede del Comune o della Provincia", possono esser
prese in considerazione per le sedi rimaste disponibili e non richieste specificamente da altri aspiranti anche con
punteggio meno elevato.

SCUOLA MEDIA

Incarichi e supplenze

(1973 - 74)

MODELLI DI DOMANDA

MODELLI DI DUMANDA (in carta legale) PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO INDETERMINATO (Vedi art. 9). Al Sig. Provveditore agli Studi di...(1) II (la) sottoscritto (a) . . . (Cognome (2) e nome) . . nato (a) (Comune) e (Indirizzo completo), (2) e nome)
residente a
provincia) il

a) (indicare materia e scuola); b) c) . . . (ecc.)
Il sottoscritto dichiara:

 di essere in possesso della cittadi-nanza italiana; - di essere iscritto nelle liste eletto-

rali (3): di non aver riportato condanne penali (4);

nali (4);
— di non aver riportato sanzioni disciplinari (5).

Allega la seguente documentazione:
— diploma (o certificato o copia autentica o copia fotografica autenticata) di abilitazione (solo per gli abilitati) (6);
— certificato (o copia, ecc... c.s.) di laurea (o di diploma);
— dichiarazione di iscrizione all'Albo Professionale del Provveditorato agli studi di . . . (solo per gli abilitati) — in carta libera —;

di . . . (solo per gli abilitati) — in carta libera —; — certificato di residenza (in bollo) (7); — stato di famiglia (in bollo) (8); — scheda allegato n. 3, debitamente com-

scheda allegato n. 2. (Eventualmente): Il sottoscritto,

20-30 MARZO:

denza, per la riserva di posti, ecc...) (9) (Firma autenticata) (10)

[1] Indirizzo del Provveditore dal quale si desidera essere nominati. Chi abbia la residenza anagrafica in provincia diversa da quella in cui desidera essere nominato deve riporre domande e documenti in busta aperta, indirizzando domande e busta al Provveditore a cui sono destinate le domande. Tale plico aperto sarà messo, insieme con lettera d'accompagnamento, in un'altra busta che dovrà essere inviata al Provveditore della Provincia in cui si ha la residenza.

la residenza.

(2) Le aspiranti coniugate indicheranno prima il cognome del marito.

(3) Se l'aspirante non è iscritto nelle liste elettorali perché minorenne, modifichi in tal senso la sua dichiarazione.

(4) Oppure: di aver riportata(e) la seguente o le seguenti condanne penali.

(5) Oppure di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari... (v. Capo IV).

(6) Gli abilitati, chè pur avendone fatto regolare richiesta al Ministero non abbiano ancora ricevuto il certificato di abilitazione, produrranno una dichiarazione in carta semprodurranno una dichiarazione in carta semplice nella quale — sotto la propria responsabilità — indicheranno la classe o sottoclasse di esame per cui l'abilitazione è stata conseguita nonché il risultato dell'esame. Quanto detto è valido anche per coloro che stanno conseguendo l'abilitazione

Per ogni abilitazione presentare una di-

Per ogni abilitazione presentare una dichiarazione distinta.
(7) Di data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza.
(8) Lo stato di famiglia dovrà essere presentato solo da chi si trova nelle condizioni previste dal Capo III dell'O.M.
(9) E' ammesso il riferimento ai documenti in possesso del Provveditore agli Studi destinatario della domanda.
(10) Dal Preside, Direttore o Capo-Ufficio per chi è in servizio statale: altrimenti dal Segretario Comunale o dal Notaio.

Personale non docente

giuridico

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, gli anni trascorrono velocemente con il personale non insegnante ancora affacciato alla "finestra" ad osservare le alterne vicende del disegno di legge n. 304 concernente la delega al Governo per l'emanazione dello "stato giuridico".

Con una differenza, però e cioè che a causa anche del vorticoso aumento del costo della vita dovuto alla costante e inarrestabile svalutazione della lira (e con il suo stipendio di fame) il suddetto personale si sente stanco, sfiduciato e pronto alla protesta ad oltranza.

Nel testo, così come è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati al Senato, all'art. 10 sono previste norme giuridiche che dovrebbero servire a risolvere gli annosi problemi della cate-

Questo in apparenza, ma in termini concreti come stanno le

Analizzando quanto previsto dal disegno di legge, notiamo che non è stata concessa la sostituzione dopo il sesto giorno di assenza, così come avviene per il personale docente.

E per quanto riguarda il lavoro straordinario? E' stata prevista la retribuzione "a norma delle disposizioni vigenti". Potrebbe anche andare bene se queste "disposizioni vigenti" non stabilissero che il compenso spettante per ogni ora di lavoro straordinario diurno al p.n.i. non fosse che una semplice buffonata, una presa in giro. Si pensi, ad esempio, che un bidello con parametro 133 percepisce la somma di L. 391 lorde (L. 367,24 nette) e che un altro con parametro 165 la somma di L. 485 lorde (nette L. 429,34). Sono aumentati gli impegni di lavoro a causa del decentramento amministrativo, dell'incremento della popolazione scolastica; sono aumentate le ore lavorative a causa della istituzione dei corsi di doposcuola, delle libere attività complementari, del prescuola e dell'interscuola, dei corsi abilitanti, dei consigli di classe, delle riunioni scuola-famiglia e, in genere. di tutto ciò che comporta una scuola "integrata" e a "tempo pieno"; ma il compenso spettante per queste prestazioni straordinarie è rimasto quello... anteguerra.

Continuando nell'analisi si intravede, soltanto la tanto attesa figura del "capo del servizio amministrativo". Questa figura, essenziale e fondamentale in una 'nuova'' scuola, non è stata, tuttavia, definita. Si è detto che è essenziale in quanto ad essa dovrebbero essere conferite tutte quelle incombenze amministrative e contabili attualmente affidate ai Capi d'Istituto e permetterebbe, a questi ultimi, di dedicarsi unicamente ai problemi didattici.

Si è accennato alla ristrutturazione delle carriere, al riordinamento e all'unificazione dei ruoli, alla determinazione dello orario di servizio in 36 ore, alla determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi, all'attribuzione della indennità di espansione scolastica (in via definitiva?); si è accennato alla assunzione in ruolo, all'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, alla partecipazione di rappresentanti della categoria in tutti gli organi collegiali di governo della scuola, alle norme di tutela delle libertà sindacali, al riconoscimento dei servizi preruolo, ma non è stato neppure sfiorato il problema più urgente

e importante: quello dell'edilizia scolastica. Come si possono, infatti, determinare gli organici in rapporto alla popolazione sco-lastica, se mancano le aule?

E, per quanto riguarda l'espansione scolastica, perché non si è fatto alcun riferimento a quella percepita già dal personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della P.I.?

Spesso si accusa il personale non insegnante di scarso impegno, di scarsa volontà, di scarso entusiasmo. Spesso si notano segni di insofferenza che rasentano la maleducazione o il menefreghismo. Però crediamo, senza tema di smentita, che, ove il Governo definisca lo stato giuridico di questo personale con la determinazione delel giuste mansioni e con la garanzia di un trattamento economico consono alle esigenze di una vita moderna, il personale non docente tornerà trasformato nella "sua" scuola.

Si potrà, da qualche parte, affermare che, per risolvere questi e gli altri innumerevoli e importanti problemi, taluni connessi allo stato giuridico del personale docente, non ci sono fondi disponibili in bilancio.

Ci si è mai chiesto quanto co-stano le "democratiche" pseudocommissioni di studio?

Quanti fondi vengono "democraticamente" stornati dai bilanci preventivi annuali?

Quanti fondi, infine, sono inutilmente accantonati per l'edilizia scolastica senza possibilità di essere investiti?

Certo tutte queste richieste sembreranno assurde in quanto siamo abituati a veder posti in evidenza, e in sede parlamentare e in sede sindacale, soltanto i problemi attinenti al personale insegnante ed ignorata completamente l'altra componente essenziale del mondo della scuola: il personale non insegnante.

Ma domandiamo: è molto quello che chiede questa categoria? E' molto chiedere di vivere da 'uomini' e non da ''bestie?''.

Certamente, se in questa "ita-lica democrazia" la scuola non finirà definitivamente affossata, il personale in essa operante dovrà avere salva la sua figura e la sua dignità.

Giampiero Boccafresca

Iniziativa SISME - CISNAL

19 febbraio 1973

On: Luigi Scalfaro Min. della Pubblica Istruzione Viale Trastevere

E' ormai cosa nota come nella scuola, a causa e del sempre maggiore numero di alunni e del de-centramento di alcune funzioni amministrative dal Ministero ai Provveditorati e da questi alle scuole, si è venuto a determinare, per il personale non docente, un superlavoro reso ancora più pesante dalla paurosa carenza degli or-

Così stando le cose, prendiamo atto con soddisfazione che il Ministero, con l'emanazione della circolare n. 38 del 15 febbraio 1973, ha finalmente concesso un « premio » a questo personale che si trova... in trincea (anche se trattasi di « premio » condizionato all'approvazione parlamentare). Ma sull'entità del « premio » non possiamo dirci soddisfatti.

Senza voler entrare nel merito dei criteri in base ai quali è stata stabilita la misura, noi riteniamo che l'espansione scolastica da corrispondere al personale non insegnante debba essere uguale al

« premio in deroga » che viene corrisposto al personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della P.I., premio che, come è noto, per il primo semestre del 1972 è stato il se-

530	L.	263.000	L.	232.445
443	<<	220.600	**	194.305
430-426				
387-370	w.	211.200	-06	186.025
347	rei)	172.800	ec	152.895
307-297				
300	OC.	158.000	166	134.490
257-255		No.		
245	146	151.000	et	111.600
243	46	121.000		107.060
190-208	24			
213-215				
218-210	16	112.000	- 60	99.100
190-178				
183-185	41.	110.000	: (40)	97.330
165-163				
160-150	ж	108.225	15	85.775
133-143	16	102.000	16	95.755
120-115				
120-110				

Il personale della scuola svolparallelamente a quello appartenente all'Amministrazione centrale e periferica, lo stesso lavoro con le mansioni proprie del grado e della carriera cui appartiene, senza differenziazione alcuna, con in più il contatto diretto con la realta scolastica.

Lo scrivente sindacato inoltra la presente richiesta, non sulla base di opinabili osservazioni, ma sulla base del principio per il quale TUTTO il personale che vive in funzione della scuola e per la scuola deve avere, a parità di funzioni (parità di parametri) il medesimo trattamento.

Fiduciosi in un riesame dell'intero problema che valga a porre finalmente termine ad una palese ingiustizia, si resta in attesa di cortesi assicurazioni in merito. Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale (prof. Giuseppe Ciammaruconi)

II SISME - CISNAL Marsala

Giorno 28 febbraio si è tenuta a Marsala un'affollata assemblea di docenti e personale non insegnante. Appositamente venuto da Paler-

mo, il coordinatore regionale del SISME-CISNAL per la Sicilia, Prof. Domenico Lo lacono, è stato pre-sentato dal Prof. D'Orazio dirigente locale della CISNAL-SCUOLA, che ha sottolineato l'impegno del sindacato in questo difficile momento della scuola italiana.

Ha preso poi la parola il Prof. Fugaldi, dirigente dell'Unione di Trapani, il quale, nel portare i luto della Confederazione, ha ribadito l'interesse e l'impegno di tutta la CISNAL per la soluzione dei problemi del personale della scuola.

Il Prof. Lo lacono ha poi svolto la relazione sullo stato giuridico e sulle posizioni della CISNAL-SCUO-LA nell'attuale momento di agitazione della categoria.

Dopo avere illustrato le varie fasi del travagliato iter della proposta di legge in discussione al Senato, il dirigente del SISME ha invitato i presenti ad attivizzare se stessi e i colleghi in vista delle dure battaglie che ci attendono anche al di là dell'agitazione in

E' seguito un interessante dibattito che ha testimoniato l'interesse col quale in questo momento vengono seguite le posizioni della CISNAL-SCUOLA. Da segnalare la presenza alla manifestazione del Prof. Urso, segretario provinciale del MSI di Trapani, e della Sig.ra Buccellato, dirigente nazionale femminile del MSI.

23 GIUGNO: Pubblicazione graduatorie provvisorie (ART. 15).

Scadenzario

Rilascio dei certificati di servizio senza qualifica, da parte

dei Presidi per l'anno scolastico 1972-73. Detti certificati

vanno inoltrati ai Provveditorati agli Studi unitamente alla

a) Sistemazione e completamento di orario. Termine pre-

sentazione domanda redatta in carta semplice e corredata dalla scheda, allegato n. 2, e di tante schede, allegato n. 4,

quante sono le graduatorie in base alle quali si chiede la

sistemazione. Si possono allegare i titoli non in possesso del Provveditorato agli Studi (titoli erroneamente valutati o non ancora valutati (ART. 1).

Le graduatorie permanenti saranno compilate tenuto conto

delle classi di concorso stabilite dal D.M. 2-3-1972, modificato dal D.M. 9-12-1972.

b) Trasferimenti. Termine presentazione domanda in carta

semplice, per via gerarchica, compilata secondo l'allegato

mod. 5, con tante schede mod. 5-bis quante sono le sedi

richieste (non più di 10) e relativa documentazione. Per

La domanda di rinuncia al trasferimento non è soggetta ad

un termine di scadenza. Essa è presa in considerazione

soltanto se perviene al Provveditorato agli Studi compe-

tente prima che il trasferimento sia stato disposto for-

c) Nuovi incarichi a tempo indeterminato. Termine presen-

tazione domanda in carta legale e corredata della scheda,

allegato n. 2 e di tante schede, allegato n. 3, quante sono le graduatorie nelle quali si chiede l'inclusione (ART. 9).

Conferma in classi differenziali o sperimentali. Termine

presentazione domanda, con parere favorevole del preside

domanda di nuovo incarico o di sistemazione (ART. 9).

3 LUGLIO: Termine utile per i ricorsi (ART. 32).

sede si intende « Comune » (ART. 3).

malmente.

- Segnalazione, da parte dei presidi, delle cattedre e dei posti disponibili (ART. 5).
- 23 LUGLIO: Pubblicazione graduatorie definitive (ART. 15).

Termine presentazione domande di supplenza ai Presidi (ART. 21).

30 SETTEMBRE:

Pubblicazione presso le scuole, delle graduatorie degli aspiranti alle supplenze (ART. 22).

OTTOBRE:

Termine per l'accettazione con riserva delle nomine (AR-TICOLO 28).

25 GENNAIO 1974:

Termine per rivendicare, da parte degli abilitati, il diritto di ottenere il posto occupato dal supplente non abilitato, non incluso nelle graduatorie provinciali. Analogo diritto spetta al laureato rispetto al supplente sfornito di titolo (ART. 23).

Esentati i bidelli dall'obbligo delle pulizie

Una proposta di legge della CISNAL-Scuola

Le ragioni che inducono ad un riesame degli obblighi e delle funzioni spettanti ad una umile, ma non per questo meno benemerita categoria di dipendenti statali, quella dei bidelli delle scuole, sono valide sotto molti aspetti.

L'intenso sviluppo della istruzione in ogni ordine di scuola, dalla scuola materna alla scuola elementare, dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore, gli edifici sempre più va-sti, il progresivo aumento della popolazione scolastica, la intro-duzione (nella didatica) di apparecchiature meccaniche e scientifiche ed i relativi problemi di custoria e di vigilanza, alla cui soluzione i bidelli debbono provvedere, o per i quali sono chiamati a collaborare, costituiscono spe-cifici motivi che debbono consigliare una diversa regolamentazione dei compiti ad essi asse-

D'altronde l'insofferenza dimostrata dalla gioventù che frequenta le scuole, quelle medie in par-ticolare, le ricorrenti agitazioni, l'inserirsi nelle scuole di elementi turbativi che spesso nulla hanno a che fare con i compiti di istituto, costringono i bidelli ad una crescente vigilanza ed assistenza, che richiedono una continua ed assicurata presenza in tutti i locali scolastici.

Non sembra perciò più compatibile, con l'accresciuto novero degli incarichi, considerati dal punto di vista della qualità e della delicatezza, della responsabilità, dell'impiego anche fisico, che ai bidelli debba rimanere l'incombenza delle pulizie.

Sembra, inoltre, poco confacente che un personale a cui viene affidato il delicato compito della vigilanza e che ha contatti diretti — di controllo e di persuasione

— con i giovani, sia esposto agli inconvenienti del lavoro antigienico: oltre tutto la stragrande maggioranza dei bidelli è composta di invalidi di guerra ai quali il la-voro di pulizia arreca — molto spesso — fatiche e disagi insop-portabili per le loro condizioni. Del resto l'articolo 3 della legge

28 luglio 1961, n. 831, riconoscendo il coefficiente 159 (ora parametro 133) ai bidelli, li ha automaticamente posti al di sopra di quelle categorie di statali (inservienti ed uscieri), ai quali compete il lavoro delle pulizie.
Tali considerazioni sono, tra l'al-

tro, già state fatte da alcune am-ministrazioni di Enti locali: ad esempio il comune di Milano che ha esentato i bidelli dall'obbligo delle pulizie.

Per tali ragioni i proponenti ritengono che, nella generale prevista revisione delle norme che debbono informare l'organizzazione scolastica, il problema debba venire affrontato, adeguando la soluzione alle esigenze dei tempi

Art. 1.

I bidelli delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado posti a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, sono esentati dall'obbligo di effettuare le pulizie di ogni ambiente scolastico, compresi gli uffici di presidenza e di segreteria.

Art. 2. Lo Stato e gli Enti Locali a carico dei quali è posto il personale di servizio di cui all'articolo precedente, sono autorizzati a stipulare contratti di appalto con imprese private per le esecuzioni di lavori di pulizia già affidati ai

Dalla entrața in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la stessa.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposito capitolo, della somma occorrente a decorrere dall'anno finanziario 1973.

Alla copertura finanziaria di detto onere si provvederà, per quanto di competenza dello Stato, mediante riduzione dei fondi previsti dall'art. 15 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per quanto di competenza degli Enti Locali, Comuni e Provincie, sono autorizzati ad utilizzare, per gli scopi di cui al precedente art. 2, i fondi di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014. Per l'importo rimanente, quanto all'anno 1973, si provvederà mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri di spesa corrente dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero de Tesoro. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le va-riazioni di bilancio.

La proposta di legge è stata qià presentata alla Camera per iniziativa dei deputati del MSI-DN.

(D. M. 30-6-1971) Commissioni esaminatrici

CONCORSI A CATTEDRE

SCUOLA MEDIA

SCUOLA MEDIA

TAB. 1 M. — 4.600 cattedre di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia — Prove scritte: 18 e 19 settembre 1972.

Prof. Ussani Vincenzo - Roma; Marvardi Umberto - Roma; Di Benedetto Virgilio - Quagliana (Napoli).

TAB. 2 Ma. — 260 cattedre di lingua francese — Candidati presenti 1.120 — Lettera estratta O. Balmas Enea - Padova; Pianori Renata - Padova; Ughetti Donato - Venezia; Dotoli Giovanni - Bari; Carile Paolo - Ferrara; Gallotta Maria - Palomonte (Salerno); Magri Giovanna - Acireale.

TAB. 2 Mb. — 219 cattedre di lingua inglese — Prova scritta: 21 sett. 1972. Borgognone Francesco - Torino; Vitiello Filippo Bolegna; Nucci Mazza Renata - Roma.

Filippo Bologna; Nuoci Mazza Renata - Roma.

TAB. 2 Mc — 11 cattedre di lingua tedesca — Prova scritta: 22 settembre. Schulte Measimo - Napoli; Quattrocchi Luigi - L'Aquila; Fidora Anna Maria - Roma.

TAB. 3 M. — 2.380 cattedre di matematica osservaz. ed elementi scienze naturali. Catalane Mario - Bari; Di Lazzaro Mario - Cagliari; Virgopia Nicola - Roma; Riva Di Sanseverino Ludovico - Bologna; Cavallaro Domenico - Camerino; Cuttolo Mario - Camerino; Nuzzaci Giorgio - Bari; Albanese Cosimo - Formello: Conti Carmelo - Bagnaia; Vecchione Calò - Rignano Flaminio (Roma).

TAB. 4 M. — 200 cattedre di Educazione artistica — Prova grafica: 25 sett. 1972. De Fiore Gaspare - Genova; Gazzani Davide - Perugia; Perna Carlo - Roma.

TAB. 5 Ma. — 74 cattedre di applicazioni tecniche maschili — Prova scritta e scrittografica: 26 e 27 settembre 1972. Alberti Nicola - Palermo; D'Amelio Carlo Napoli; Vaccaro Francesco - Salerno.

TAB. 5 Mb. — 74 cattedre di applicazioni tecniche femminili — Prova scritta e scrittografica: 28 e 29 settembre 1972. Minutelli Federico - Roma; Menozzi Luciana - Reggio Calabria; Barbafiera Bardini Lola - Roma.

TAB. 6 M. — 63 cattedre di educazione

Lola - Roma.

TAB. 6 M. — 63 cattedre di educazione musicale — Prova scritta: 30 sett. '72.
Zecchi Adone - Bologna; Mazzotta Bruno - Napoli; Bonzano Teresita - Roma.

ISTRUZIONE SUPERIORE

TAB. 1-cl. — 36 cattedre italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi — Prova scritta: 19 febbraio 1973.
Riposati Benedetto - Milano; Sbordone Francesco - Napoli; Di Riso Francesco -

TAB. 2-cl. — 12 cattedre lettere greche e

Campania.

TAB. 2-cl. — 12 cattedre lettere greche e latine, nei licei — Prova scritta 20 febbraio 1973.

Monaco Giusto - Palermo; Gallo Italo - Salerno; Ragno Giuseppe - Viterbo.

TAB. 3-cl. — 9 cattedre di lettere italiane e storia negli istituti magistrali — Prova scritta: 24 febbraio 1973 — Convocazione Commissione: 16 febbraio 1973.

Biancofiore Francesco - Bari; Di Zenzo Floro - Napoli; Segneri Arrigo - Roma.

TAB. 4. — 339 cattedre lettere italiane, latine e storia nei licei e negli istituti magistrali — Prove scritte: 21 e 22 febbraio 1973 — Convocazione Commissione: 13 febbraio 1973.

Zuccarelli Ugo - Napoli; Quondam Amedeo - Roma; Lattanzio Domenico - Venezia.

TAB. 5. — 90 cattedre filosofia e storia nei Licei e Istituti magistrali — Prova scritta: 28 febbraio 1973.

Morra Gianfranco - Lecce; Artizzu Francesco - Cagliari; Lignazzi Pietro - Alessandria.

TAB. 9. — 104 cattedre matematica e fi-

TAB. 9. — 104 cattedre matematica e fi-

sica nei licei e negli ist. mag. — Prova scritta: 29 novembre 1972. Gallavotti Giovanni - Napoli; Tartaglione lio - Napoli; Manna Ciarrapico Lucia -

Elio · Napoli; Manna Ciarrapico Lucia - Roma.

TAB. 11. — 36 cattedre di disegno nei licei scient. e negli ist. mag. — Prova grafica: 21 ottobre 1972.

Mondino Filippo - Torino; Gualdi Fausta Roma; Lepore Giacomo - Salerno.

TAB. 12. — 4 cattedre di musica e canto — Prova scritta: 15 settembre 1972.

Ziino Ottavio - Palermo; Nucci Gino - Roma; Boreggi Chiappa Arnaldo - Roma.

TAB. A-II. — 615 cattedre lettere italiane e storia negli istituti tecnici — Prova scritta: 23 febbraio 1973.

Santangelo Giorgio - Palermo; Siraco Antonio - Napoli; Inzitari Giuseppe - Firenze.

TAB. A Vt. — Lingua e letteratura tedesca.

Stix Godfried - Roma; Tapparelli Elda -

Stix Godfried - Roma: Tapparelli Elda -Padova: Martini Maria Heller - Roma. TAB. A-VI. — 105 cattedre matematica

AB. A-VI. — 105 cattedre matematica negli istituti tecnici — Prova scritta: 27 novembre 1972.

Manca Paolo - Pisa: Rosini Maria Lidia L'Aquila; Lemmi Augusto - Roma.

AB. A-VII. — 235 cattedre matematica e fisica negli istituti tecnici — Prova scritta: 28 novembre 1972.

Ferri Osvaldo - L'Aquila: Polzonetti Li-L'Aquila; Polzonetti Li-

Ferri Osvaldo - L'Aquila; Polzonett ero - Camerino; Monaca Salvatore bero - Camerino: Monaca Salvatore - Reg-gio Calabria.

TAB. A-VIII. — 33 cattedre di chimica e merceologia negli istituti tecnici - Con-vocazione 9 dicembre 1972, ore 10,30 -

vocazione 9 dicembre 1972, ore 10,30 - Prova scritta: 11 dicembre 1972. Artico Mario - Camerino; Santucci Ludovico - Roma: D'Aloiso Giuseppe - Foggia. TAB. A-XI. — 39 cattedre di costruzioni e disegno di costruzioni — Convocazione 12 dicembre 1972, ore 18 — Prove scritte 13 e 14 dicembre 1972. Greco Carlo - Napoli; Romeo Pier Luigi - Roma: Della Cananea Donatella - Roma. TAB. C I. — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti agrari. Buttitta Antonino - Palermo: Arrigoni Piervirgilio - Firenze; Caradonio Ferrauto Rosa - Larino.

Rosa - Larino.

TAB. C IV. — 7 cattedre agricoltura negli

TAB. C IV. — 7 cattedre agricoltura negli istituti tecnici agrari.

Dono Giacinto - Bari; Romiti Remo - Pisa; Micali Antonio - Messina.

TAB. C VIII. — Viticoltura ed enologia negli istituti agrari.

Carlone Raffaele - Torino; Ferrara Errico - Bari; Cassano Antonio - Avellino.

TAB. C XIV. — 7 cattedre topografia co-

struzioni rurali meccanica agraria negli ist. tec. ind. — Prove scritte: 22 febbraio 1973.

braio 1973.

Pratelli Gino - Sassari; Bianchi Alesandro - Bari; Stazzi Giorgio - Roma.

AB. El. — 132 cattedre fisica istituti tecnici industriali — Prova scritta: 19 tecnici industriali — Prova scritta: 19
febbraio 1973.
Vittozzi Pio - Napoli; Bolle Antonio Roma; La Penna Francesco - Roma.
TAB. E III. — Elettrotecnica e laboratorio

TAB. E III. — Elettrotecnica e laboratorio negli istituti industriali.
Lancella Antonio - Napoli: Le Molt Gesualdo - Milano; Gaeta Vittorio - Salerno.
TAB. E IV. — Radiotecnica e laboratorio negli istituti industriali.
Mencione Franco - Pisa; Bucci Ovidio - Napoli; Satta Romano - Roma.
TAB. E VIII. — 65 cattedre di chimica e laboratirio negli istituti tecnici - Convocazione: 14 dicembre 1972 - Prova scritta: 15 dicembre 1972.
- Bighi Corrado - Ferrara; Ferappi Marcello - Camerino; Benvenuto Pasquale - Napoli.

TAB. E. F. — 320 + 227 cattedre di edu-cazione fisica (maschile e femminile). Fumagalli Zaccaria - Roma: Sanzin Um-berto - Monfalcone; Pozzi Basile Adriana

Roma.

TAB. GI. — 159 cattedre di scienze naturali e geografia generale ed economica negli istituti tecnici — Prova scritta: 6 novembre 1972.
Ferro Gaetano - Genova; Sordi Mauro - Pisa; Parpaiola Anna - Milano.

TAB. G II. — 33 cattedre di geografia generale ed economica negli ist. tec. — Prova scritta: 16 novembre 1972.

Mori Alberto - Pisa; Ruocco Domenico Napoli; Liglia Giovanni - Nola.

TAB. G IV. — 93 cattedre di ragioneria e tecnica commerciale — Prova scritta: 16 settembre 1972.

16 settembre 1972. De Dominicis Ubaldo - Genova; Menghi-Giuseppe - Napoli; Cotroneo Rocco -

Roma.

TAB. G V. — 90 cattedre di materie giuridiche ed economiche — Prova scritta:

22 e 23 settembre 1972.

Chiavarella Domenico - Bari: Penso Girolamo - Messina; Zaccagnini Mario -

TAB. H II. - 43 cattedre topografia negli

TAB. H II. — 43 cattedre topografia negli istituti tecnici — Prove scritte: 19-20 febbraio 1973.
Trombetti Carlo - Pisa; Ferrara Errico - L'Aquila; Minimi Raffaele - Catania.
TAB. J I. — 9 cattedre storia e geografia negli istituti tecnici nautici — Prova scritta: 27 febbraio 1973.
Giunta Francesco - Palermo: Di Blasi Alberto - Catania; Freni Luigi - Catania.
TAB. I II. — 10 cattedre fisica elementi chimica. Misure elettriche elementi macchine negli istituti tecnici nautici — Prova scritta: 20 gennaio 1973.
Frongia Giuseppe - Cagliari: Fattorusso Ernesto - Napoli; De Natale Giuseppe - La Spezia.

rnesto - Napoli, a Spezia AB, JIII. — 10 cattedre astronomia e navigazione negli istituti nautici - Prova scritta: 21 febbraio 1973.

Sposito Antonino - Napoli: Rosini Ezio Roma: Barattolo Angelo - Latina.

TAB. J IV. — 2 cattedre attrezzature e
manovra negli istituti tecnici nautici —
Prova scritta: 22 febbraio 1973.

Marsich Sergio - Genova: De Manzini Giovanni - Napoli; Gabrieli Aldo - Venezia

LETTERE ESTRATTE

Tab. 7-c: lett. R; Tab. 9: lett. E; Tab. 11: lett. T; Tab. AV-s: lett. S; Tab. AV-t: lett. F; Tab. A-VII: lett. G; Tab. A-VII: lett. S; Tab. A-VIII: lett. S; Tab. A-VIII: lett. Tab. C-I: lett. I; Tab. C-IV: lett. P; Tab. C-V: lett. E; Tab. E-III: lett. I; Tab. E-VIII: lett. P; Tab. E-VIII: lett. P; Tab. E-VIII: lett. P; Tab. E-IV: lett. B; Tab. C-I: lett. Z; Tab. G-II: lett. G; Tab. H-I: lett. P; Tab. E-F-lett. H

LA SCUOLA

ministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470.202 -470.492. Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione. N. 10 - 15 Marzo 1973

Per i non iscritti una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000. Versamenti sul c/c postale nu-mero 1/10663. Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966 Tip. DAPCO Via Dandolo, 8 - Roma

ISTITUTI PROFESSIONALI

Posti disponibili

Cattedre concor-

- Cattedre art. 7 legge 1074 Materie letterarie negli istituti secondari di 2º grado - LI - 550 - 1280; Matematica - XLVII - 70 - 165; Matematica e
fisica - XLIX - 250 - 580; Lingua e letteratura straniera XLIII: a) Francese - 130 305; b) Inglese - 180 - 420; c) Tedesco 25 - 60; Geografia - XXXIV 60 - 140;
Chimica - IX - 40 - 95; Scienze agrarie
ecciche di conduzione aziendale - LXXIV tecniche di conduzione aziendale - LXXIV 200 - 465; Meccanica applicata - LX - - 60; Tecnologia meccanica - LXXXVIII 270 - 630; Discipline tecniche commer 45; Dattilografia tecniche della duplicazione e calcolo a macchina - XVI - 255; Impianti elettrici e costruzioni tromeccaniche - XXXVIII - 100 - 235.

Classe -

Insegnanti

Insegnamenti tecnico-pratici - Classe Posti concorso esami - Posti art. 7 legge

Laboratorio di Meccanica e tecnologia e reparto di lavorazione - XXVIII - 500 -1170; Laboratorio di elettrotecnica - XXIII 1170; Laboratorio di elettrotechica - XXIII - 190 - 445; Laboratorio di Elettronica e reparto di lavorazione - XXII - 85 - 200 Esercitazioni di cucina - VI - 25 - 60; Esercitazioni di E.D. - VIII - 35 - 80; Esercitazioni di officina, meccanica, agricola e di macchine agricole · XII - 45 - 105; E-sercitazioni di sala Bar - XV - 35 - 80; Esercitazioni di sartoria - XVI - 95 - 220; Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e di portineria, pratica di agenzia - XVII - 20 - 45; Esercitazioni agrarie - XIX - 180 - 420.

« La Scuola nazionale » si associa al lutto della collega Anna Maggiore del Sinaie di Bari e le esprime le più sentite condoglianze per

to del proprio dovere.

Certificati di abilitazione

I colleghi che hanno ottenuto l'abilitazione nei recenti corsi speciali e che desiderano il relativo certificato attestante l'abilitazione conseguita debbono presentare domanda, in carta da bollo, al Sovrintendente Scolastico della Regione dove ha sede la città del corso frequentato.

Alla domanda debbono essere accluse la quietanza di versamento di lire 10.000 sul c.c. postale intestato all'Opera della Università in cui il richiedente ha conseguito la laurea e tante marche da bollo da lire 500 quanti sono i certificati richiesti.

perdita del marito, maresciallo di P.S. Vittorio Maggiore, caduto, per mano criminale, nell'adempimen-

GRANDE ITALIA ,,

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566 RISTORANTE

PIZZERIA

BIRRERIA Sala per banchetti e rinfreschi

Del latino

(continua da pag. 1)

proseguiranno gli studi nella Scuola Media Superiore, qualunque sarà il tipo che sceglierano.

L'autore di questo articolo è to per 44 anni insegnante di linqua italiana e storia in Istituti Tecnici di vario tipo, e ricorda benissimo che, quando, prima del 1962, si trovò a svolgere la sua missione educativa in una Sezione per geometri, nella quale potevano confluire tanto i licenziati dalla vecchia Scuola Media quanto quelli dalla Scuola di Avviamento, ebbe la possibilità di constatare l'enorme differenza, per quanto si riferisce al corretto uso della lingua italiana, esistente fra gli uni e gli altri!

Riuscirà l'on. Scalfaro a far prevalere la sua volontà o finirà con l'essere travolto dall'opposizione che partirà dalle file della stessa maggioranza?

Noi non possiamo per ora che formulare l'augurio che questa battaglia si risolva con la vittoria del « latino », riservandoci un giudizio motivato quando le nostre speranze saranno definitivamente realizzate o definitivamente deluse. In questo campo non c'è posto per le vie di mezzo!